



**Le nuove N.U.U.
Pubblicazione ICC 600**

Con la collaborazione di




Venezia 10 ottobre 2007





Il 25 ottobre 2006 a Parigi, con il voto favorevole di tutti i Comitati nazionali rappresentati, sono state approvate, dalla Commissione Bancaria della ICC, le Nuove Norme per le operazioni di credito documentario



+ 102 GIORNI

dal 1° luglio 2007




I motivi della revisione

Iniziata nel maggio del 2003

scopo della revisione:

Desiderio di giungere ad una diminuzione dei rilievi sui documenti e conseguenti rifiuti che spesso risultano ingiustificati

Aggiornare il corpo normativo alla luce dei nuovi assetti, impostazioni e necessità dettati dal mutamento delle esigenze del mondo del commercio internazionale



Ridurre gli elementi interpretativi (obiettivo non sempre raggiunto cfr art. 14 f)

Rivedere la forma delle espressioni utilizzate e lo stile, al fine di emendare parole, frasi, concetti che in qualche modo avevano nel tempo creato problemi di interpretazione delle Norme



Articolo 1 – Applicazione delle NUU

Ex art. 1 NUU 500

- ❑ *The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC Publication no. 600 (“UCP”) are rules that apply to any documentary credit (“credit”) (including to the extent to which they may be applicable, any standby letter of credit) when the text of the credit expressly indicates that it is subject to these rules. They are binding on all parties thereto unless expressly modified or excluded by the credit.*

- ❑ **Le Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari, Revisione 2007, Pubblicazione CCI n. 600 (“NUU”) sono norme che si applicano a qualunque credito documentario (“credito”) (ivi comprese, nella misura in cui vi si possano applicare, le lettere di credito standby) quando il testo del credito indica espressamente che esso è soggetto a queste norme. **Esse, salvo espresse modifiche o esclusioni previste dal credito, vincolano tutte le parti interessate.****

- **Le NUU si applicano quando nel testo del credito espressamente sia stato indicato che esso è soggetto alle NUU Pubblicazione ICC 600**
Anche nei messaggi MT700 sarà necessario riportare la precisa sottoposizione alle NUU (dal 18 novembre 2006 è stato introdotto un campo obbligatorio)
- **Derogabilità – concetto non più ripetuto nelle Norme (la deroga deve essere ben chiara e circostanziata)**



Onorare si intende:

- pagare a vista, se il credito è utilizzabile per pagamento a vista;***
- assumere un impegno di pagamento differito e pagare alla scadenza, se il credito è utilizzabile per pagamento differito;***
- accettare una tratta spiccata dal beneficiario e pagare alla scadenza, se il credito è utilizzabile per accettazione.***

“Honour”

Nuovo concetto riassuntivo delle tipologie di prestazioni diverse dalla negoziazione, che ha una definizione specifica



Negoziazione

.....

.....

il giorno lavorativo per le banche nel quale la banca designata ha diritto di ottenere il rimborso o prima

on or before the banking day on which reimbursement is due to the nominated bank.

Negoziazione: è opportuno che all'atto della negoziazione effettuata in un momento successivo alla levata dei documenti, la banca negoziatrice ne dia notizia alla banca emittente.

Resta fermo che il credito di negoziazione "freely" va valutato nella sua componente di rischio perchè si presta ad una fraudolenta, multipla, negoziazione.



Articolo 5 – Documenti/merci/servizi/prestazioni

Ex art. 4 NUU 500

Le **banche** devono operare su documenti e non su merci, servizi o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi.

Banks sostituisce l'espressione "all parties concerned".

La nuova formulazione non deve essere però considerata come una disposizione riduttiva, nel senso che poi le altre parti possano non operare sui documenti; si è voluto semplicemente rimarcare l'assoluta documentarietà dello strumento. Inoltre, nei confronti del Beneficiario di un credito si è ritenuto importante precisare che questi non potrà trincerarsi dietro alla definizione di "operare solo sui documenti" e pertanto estraniarsi dalle proprie responsabilità.



Articolo 7 – Impegni della Banca Emittente

Ex artt. 2, 9a, NUU 500

- iv. accettazione presso una banca designata e tale banca designata non accetta la tratta spiccata su di essa o, avendola accettata, non paga alla scadenza;
- v. negoziazione presso una banca designata e tale banca designata non negozia.

La Banca emittente di un credito di negoziazione a scadenza, nel caso in cui la Banca designata non sia disposta a negoziare, deve rilasciare, a presentazione di documenti conformi, proprio impegno di pagamento a scadenza o accettare la tratta se presente (ma non è tenuta ad anticipare l'importo al Beneficiario). Resta inteso che la Banca emittente dovrà porre in essere tutte le cautele necessarie per tutelarsi da possibili fraudolente richieste di prestazione.



Articolo 10 – Modifiche

Ex art. 11 b NUU 500

- e. ...
- f. La condizione presente in una modifica, secondo la quale la stessa sarà da intendersi in vigore se il beneficiario non la rifiuta entro un certo termine, non sarà presa in considerazione.

E' espressamente previsto che sarà ignorata la previsione inserita in una modifica di un termine temporale assegnato al beneficiario trascorso il quale la modifica si intenderà accolta.



b. Designando una banca ad accettare una tratta o ad assumere un impegno di pagamento differito, **la banca emittente autorizza** detta banca designata **a pagare anticipatamente, o ad acquistare**, una tratta accettata o un impegno di pagamento differito assunto da tale banca designata.

Questa nuova previsione è scaturita dalla crescente frequenza di operazioni di anticipo. La Banca emittente (crediti import) in verità risulta maggiormente responsabilizzata. PERTANTO E' NECESSARIO CHIARIRE CON L'ORDINANTE QUESTA NUOVA SITUAZIONE.

(Viene in mente il caso di un possibile ricorso ad un provvedimento cautelare con la susseguente situazione di difficoltà della Banca emittente). Questa nuova norma dovrebbe contribuire ad una più equa valutazione degli interessi in gioco da parte della autorità giudiziaria in caso di richiesta di emissione dei citati provvedimenti da parte delle autorità giudiziarie. Posizione diversa si riscontra nelle operazioni esport.



Articolo 14 – Criteri generali per l'esame dei documenti

(Ex articoli 13 a (parz), 21, 22, 37 c, 43 a NUU 500)

I dati in un documento, quando letti nel contesto del documento stesso, del credito e della prassi bancaria internazionale uniforme, non devono essere necessariamente identici a quelli presenti in quello stesso documento, in qualunque altro documento richiesto o nel credito, ma è sufficiente che non confliggano tra di loro.

Nell'esame dei documenti per determinare la conformità devono, inoltre, essere tenute presenti:

- le "Opinions", che sono pareri sull'interpretazione delle NUU emessi dalla Commissione Bancaria della ICC relativamente a casi specifici;
- le "ISBP" che, si ribadisce, non modificano le NUU, ma riportano la prassi corrente a livello mondiale in materia di crediti documentari.

Recepisce quanto riportato nelle ISBP circa la non necessaria coincidenza letterale tra i dati contenuti nei vari documenti presentati in applicazione al credito.

E' espressamente prevista l'estensione del suddetto criterio anche agli altri dati contenuti nel documento ed ai termini del credito.

Riteniamo che venga conseguentemente esteso il margine di discrezionalità nella valutazione dell'applicabilità del principio nelle varie possibili situazioni.



Articolo 14 – Criteri generali per l'esame dei documenti

(Ex articoli 13 a (parz), 21, 22, 37 c, 43 a NUU 500)

- a. La banca designata che opera in base alla designazione, l'eventuale banca confermante e la banca emittente devono esaminare la presentazione per accertare, esclusivamente sulla base dei documenti, se tali documenti appaiono o meno costituire, secondo il loro aspetto, una presentazione conforme.

La “reasonable care” è stata eliminata ma ciò non comporta una diminuzione del livello di diligenza (professionale).



Articolo 14 – Criteri generali per l'esame dei documenti

(Ex articoli 13 a (parz), 21, 22, 37 c, 43 a NUU 500)

b. La banca designata che opera in base alla designazione, l'eventuale banca confermante e la banca emittente dispongono, ciascuna, di un termine massimo di cinque giorni lavorativi bancari successivi alla data di presentazione per stabilire se una presentazione è conforme. Tale termine non è abbreviato o in altro modo influenzato dall'esistenza di una data di scadenza o di un'ultima data di presentazione che cada dopo tale data di presentazione.

Non si parla più di **ragionevole periodo di tempo, ma si stabilisce che la conformità dei documenti deve essere accertata al massimo entro 5 giorni lavorativi bancari successivi alla presentazione dei documenti.**

Cosa era accaduto



Articolo 14 – Criteri generali per l'esame dei documenti

(Ex articoli 13 a (parz), 21, 22, 37 c, 43 a NUU 500)

- c. La presentazione che include uno o più documenti di trasporto **originali** disciplinati dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23 24 o 25, deve essere effettuata dal beneficiario, o per suo conto, non oltre 21 giorni di calendario dopo la data di spedizione, come definita in queste norme, e comunque non oltre la data di scadenza del credito.

Il termine massimo stabilito in 21 giorni (ex art. 43 a) (che spesso sono ridotti dalle specifiche del credito) ora, deve essere preso in considerazione solo se la presentazione dei documenti in utilizzo del credito prevede almeno un documento di trasporto in “ORIGINALE**”.**



Articolo 14 – Criteri generali per l'esame dei documenti

(Ex articoli 13 a (parz), 21, 22, 37 c, 43 a NUU 500)

- f. Se il credito richiede la presentazione di un documento diverso dal documento di trasporto, dal documento di assicurazione o dalla fattura commerciale, senza prescrivere da chi deve essere emesso tale documento o i dati che deve contenere, le banche accetteranno tale documento così come presentato **se il suo contenuto appare adempiere alla funzione** del documento richiesto e se, per il resto, risulta conforme all'art. 14(d).

cautela

L'indeterminatezza dell'espressione “ **appears to fulfil the function ...**” rende necessaria, nei crediti import, l'indicazione precisa dei documenti degli emittenti e dei loro contenuti, mentre nei crediti export si rende necessario, prima della loro notifica, chiarire con la banca emittente la natura ed il contenuto dei documenti.



Articolo 14 – Criteri generali per l'esame dei documenti

(Ex articoli 13 a (parz), 21, 22, 37 c, 43 a NUU 500)

g. Un documento presentato ma non richiesto dal credito non sarà preso in considerazione e può essere restituito al presentatore.

(g) In via generale nell'ambito dell'operazione di credito documentario non si vede l'utilità della presentazione di documenti non richiesti. In ogni caso si suggerisce di considerare di volta in volta il miglior atteggiamento da assumere in ordine al documento presentato.



Articolo 14 – Criteri generali per l'esame dei documenti

(Ex articoli 13 a (parz), 21, 22, 37 c, 43 a NUU 500)

- j. Gli indirizzi del beneficiario e dell'ordinante che appaiono in un qualunque documento richiesto possono non essere gli stessi.....

(j) Si raccomanda di considerare l'opportunità di derogare a questa norma qualora lo suggerissero le circostanze specifiche dell'operazione



Articolo 14 – Criteri generali per l'esame dei documenti

(Ex articoli 13 a (parz), 21, 22, 37 c, 43 a NUU 500)

- I. Un documento di trasporto può essere emesso da un qualunque soggetto diverso dal vettore, proprietario, capitano o noleggiatore a condizione che il documento di trasporto rispetti quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23 o 24 di queste norme.

La norma ha lo scopo di permettere la presentazione di documenti di trasporto emessi da qualunque soggetto, in particolare gli Spedizionieri, a condizione che siano rispettati i termini degli articoli sui documenti di trasporto (primo tra tutti la qualifica di Agente del Vettore ecc. nella sottoscrizione del documento).



Articolo 17 – Documenti originali e copie

Ex art. 20 b NUU 500

- a. Deve essere presentato almeno un originale di ogni documento richiesto dal credito.
- b. Le banche considerano come originale qualunque documento che rechi una firma, un segno, una stampigliatura o un'etichetta dell'emittente che appaiono originali, salvo che il documento stesso indichi che esso non è un originale.

Questo articolo recepisce quanto ribadito al punto 35 delle ISBP



Article 19 – Documento di trasporto relativo ad almeno due modi di trasporto diversi

Ex art. 26 NUU 500

- iii. Indicare il luogo di invio, presa in carico o spedizione e il luogo di destinazione finale stabiliti nel credito, anche se:
 - a. il documento di trasporto indica, in aggiunta, un diverso luogo di invio, presa in carico o spedizione o destinazione finale, o
 - b. il documento di trasporto contiene l'indicazione "previsto" o espressione analoga riferita alla nave, al porto di caricazione o al porto di scaricazione.

comma a punto iii. a)

Viene prevista la possibilità che in un documento siano riportate "2 FINAL DESTINATION". E' stato riferito che in alcune aree geografiche i documenti di trasporto Multimodale possono contenere specifiche caselle ove il vettore annota, per sua propria evidenza, il percorso effettivo della merce. <segue>



Article 19 – Documento di trasporto relativo ad almeno due modi di trasporto diversi

Ex art. 26 NUU 500

< segue commento al comma a punto iii. a) >

- E' presumibile che una delle due destinazioni finali indicate nel documento rappresenti in realtà un punto intermedio del trasporto della merce che è stato inserito in uno spazio prestampato. Peraltro per l'accettabilità del documento ai sensi della norma in commento, riteniamo necessario che debba essere desumibile che una delle "2 final destinations" si riferisca ad un luogo intermedio e l'altra all'effettiva destinazione finale. (attendiamo conferma dalla ICC nel commentario in fase di elaborazione)
- Non è da escludersi che, in fase di emissione, per evitare problemi relativi ad indeterminatezza del luogo di destinazione finale, possa essere consigliabile stabilirsi nel credito, con l'accordo dell'Ordinante, la non accettabilità di un documento di trasporto contenente 2 final destinations.



Article 20 - Polizza di carico

Ex art. 23 NUU 500

Quest'articolo non precisa più che un documento in cui sia indicato un luogo di presa in carico diverso dal porto d'imbarco e/o luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco, risulta accettabile se lo stesso indichi comunque il porto di imbarco e il porto di sbarco previsti dal credito (ex comma a. iii. a. articolo 23 NUU 500), in quanto tali annotazioni sono ora da ritenersi irrilevanti ai fini dell'accogliibilità del documento di trasporto.



Articolo 28 – Documenti di assicurazione e copertura

Ex articoli 34, 35,36 NUU 500

- a. Un documento di assicurazione, quale la polizza di assicurazione, il certificato di assicurazione o una dichiarazione relativa a polizza aperta, deve apparire emesso e firmato da una compagnia di assicurazione, un assicuratore (*underwriter*) o loro agenti o procuratori. Qualunque firma di un agente o di un procuratore deve indicare se l'agente o il procuratore ha firmato per la compagnia di assicurazione ovvero per un assicuratore (*underwriter*) o per conto di questi

Viene prevista anche la figura del “procuratore” (“proxy”) che si riferisce a titolare di procura speciale



Articolo 28 – Documenti di assicurazione e copertura

Ex articoli 34, 35,36 NUU 500

- h. Quando il credito prescrive una assicurazione contro “tutti i rischi” ed il documento assicurativo presentato contiene una qualunque clausola od annotazione “tutti i rischi”, indipendentemente dal fatto che il documento rechi o meno l’ intestazione “tutti i rischi”, tale documento assicurativo è accettato senza tener conto di eventuali rischi dichiarati esclusi.
- i. Un documento assicurativo può contenere un riferimento ad una qualsiasi clausola di esclusione.
- j. Un documento assicurativo può indicare che la copertura è soggetta ad una franchigia “in eccedenza” o “a dedurre”.

i. Attiriamo l’attenzione sulla possibilità di mancata copertura di alcuni rischi compresi nel tipo di copertura richiesta dal credito.

Si suggerisce d’intesa con l’Ordinante, in fase di emissione del credito, prevedere la deroga del punto h.



Articolo – 35 Esonero da responsabilità per le trasmissioni e le traduzioni

Ex articoli 16 NUU 500

Se la banca designata valuta che una presentazione è conforme e invia i documenti alla banca emittente o alla banca confermante, indipendentemente dal fatto che la banca designata abbia o meno onorato o negoziato, la banca emittente o la banca confermante devono onorare o negoziare o rimborsare tale banca designata, anche se i documenti sono andati smarriti nel trasferimento tra la banca designata e la banca emittente o tra la banca confermante e la banca emittente

Quando la banca designata determina che la presentazione è conforme ed invia i documenti alla banca emittente o alla confermante **anche se la banca designata non ha effettuato la prestazione** la banca emittente o la banca confermante devono far fronte agli impegni assunti, **anche qualora i documenti siano stati smarriti nel transito tra la banca designata e la banca emittente o confermante, o tra la banca confermante e la banca emittente.**



Articolo 38 - Crediti trasferibili

Ex art. 48 NUU 500

- j. Il primo beneficiario può, nella sua richiesta di trasferimento, prevedere che il credito sia onorato o negoziato a favore del secondo beneficiario nel luogo in cui il credito è stato trasferito entro e non oltre la data di scadenza del credito. Ciò senza pregiudizio dei diritti del primo beneficiario secondo quanto previsto all'articolo 38(h).
- k. La presentazione di documenti da parte o per conto del secondo beneficiario deve essere fatta alla banca trasferente.

Viene precisato che i documenti dal o per conto del secondo Beneficiario devono essere presentati alla Banca trasferente